



RISANAMENTO

CODICE DI COMPORTAMENTO
INTERNAL DEALING

Premessa

Il presente codice di comportamento *Internal Dealing* (il “Codice”) approvato dal Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A. è adottato ai sensi degli articoli contenuti nell’art. 19, Regolamento 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione e nella Parte III, Titolo VII, Capo II del Regolamento Consob n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e sue successive modificazioni. Il Codice è diretto a disciplinare con efficacia cogente gli obblighi di comportamento ed informativi inerenti le operazioni effettuate, anche per interposta persona, dai “soggetti rilevanti” e dalle persone a questi strettamente legate, su azioni e strumenti finanziari derivati e collegati di RISANAMENTO

Art. 1 - Emittente Strumenti Finanziari

Per emittente strumenti finanziari si intende RISANAMENTO S.p.A.

Art. 2 – Strumenti Finanziari

Per strumenti finanziari si intendono:

le azioni emesse da Risanamento S.p.A. (le “Azioni”) e gli Strumenti Finanziari collegati alle Azioni come definiti dall’art. 152 sexies del Regolamento Emittenti che di seguito si elencano:

- 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- 3) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;
- 4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali Azioni.

Art. 3 – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 19, Regolamento (UE) 596/2014 (in breve anche comunicazioni *internal dealing*), aventi per oggetto le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati di cui all’art. 2 del presente Regolamento (in breve anche *operazioni*), effettuate da loro stessi e dalle persone loro strettamente legate (come definite al successivo punto 03.02), i *soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo* come sotto individuati.

3.01 Soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo (soggetti rilevanti)

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità.

L'individuazione dei dirigenti della Società e di ulteriori soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione avviene a cura del Presidente e/o dell' Amministratore Delegato anche su proposta del Direttore Generale e del Soggetto 154 bis, TUF, ovvero a cura del/dei soggetto/i da questo delegato/i verificando se gli stessi abbiano accesso ad informazioni privilegiate e valutandone i poteri decisionali sulla base del sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società.

Ai dirigenti come sopra individuati viene comunicata l'avvenuta identificazione e gli obblighi connessi.

Ai fini del presente Codice essi sono:

- i componenti il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A.
- i membri effettivi componenti il Collegio Sindacale di Risanamento S.p.A.
- il Direttore generale di Risanamento S.p.A.
- il Direttore Finanziario di Risanamento S.p.A.
- il Direttore Affari Societari di Risanamento S.p.A.
- il Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto al comma 4 dell'art. 154 bis del Testo Unico (Soggetto 154 bis) di Risanamento S.p.A.

03.02 Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Sono i soggetti indicati alla 3, comma 1, punto 26, Regolamento 596/2014

- 1) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; i figli, a carico, ai sensi del diritto nazionale, un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate al punto 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al punto 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto 1);
- 5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto 1).

03.03 Obbligo di notifica

Ai sensi della normativa vigente (art. 19, comma 5, Regolamento (UE),

a) è **compito** della Società

- i) rendere noti e notificare, per iscritto, ai soggetti rilevanti gli obblighi loro spettanti e

ii) redigere un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

b) è compito dei soggetti rilevanti

- i) rendere noti e notificare, per iscritto, alle *persone strettamente legate* gli obblighi loro spettanti e
- ii) conservare copia della notifica effettuata.

Art. 4 - Fattispecie oggetto dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti rilevanti

Ciascun soggetto rilevante comunica alla struttura Affari Societari di Risanamento, nei termini e con le modalità infra precisate, le operazioni effettuate, anche per interposta persona, su azioni emesse da Risanamento o su strumenti finanziari derivati e collegati ad azioni emesse da Risanamento.

Le operazioni oggetto di comunicazione sono elencate, in modo non esaustivo all'art. 10 del Regolamento delegato UE 522/2016 e all'art. 19, paragrafo 7, Regolamento UE 596/2014 che includono tutte le operazioni condotte per conto proprio dai soggetti rilevanti nonché dalle persone a loro strettamente legate.

In particolare,

➤ ai sensi dell'art. 10 Regolamento delegato (UE) 522/2016:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

➤ ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, Regolamento (UE) No 596/2014:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari aventi finalità diverse da quelle di ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Non devono essere comunicate:

- a) le operazioni **il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro l'anno civile**, ovvero altra soglia determinata dall'Autorità di vigilanza (in Italia la Consob). La soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni.
- b) la cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Art.5 - Termini e modalità per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti rilevanti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, Regolamento (UE) 596/2014, i *soggetti rilevanti* devono notificare alla **Società**, alla **Consob** ed al pubblico le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati individuati all'articolo 2 del presente regolamento, compiute da loro stessi e dalle *persone loro strettamente legate*:

**entro 3 (tre) giorni lavorativi
a partire dalla data della loro effettuazione (¹).**

I soggetti rilevanti comunicano alla struttura Affari Societari di Risanamento, entro il secondo giorno di mercato aperto dall'effettuazione dell'operazione e indipendentemente dall'ammontare, le operazioni di cui all'articolo precedente.

La struttura Affari Societari di Risanamento provvede, entro i termini previsti dall'art. 19, Regolamento (UE) 596/2014 all'invio della relativa comunicazione (in applicazione al modello allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della commissione del 10 marzo 2016, qui in allegato) all'autorità competente (CONSOB) ed al pubblico attraverso la diffusione mediante sistema di diffusione delle informazioni regolamentate e stoccaggio del modello tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato prescelto (con tale adempimento si intende assolto l'obbligo nei confronti di Consob).

Le informazioni sono fornite per iscritto da parte di ciascun soggetto rilevante alla struttura Affari Societari di Risanamento al seguente indirizzo di posta elettronica: volpato@risanamentospa.it.

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire, sempre negli stessi termini temporali via fax al numero 02 45475532, previo avviso telefonico.

La Società non potrà essere ritenuta responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della stessa derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei *soggetti rilevanti* e delle persone loro strettamente legate.

Art. 6 - Limitazione all'effettuazione di operazioni

È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle persone fisiche e giuridiche ai medesimi strettamente legate di effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, **durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che l'emittente è tenuto a rendere pubblici.**

Eventuali deroghe al predetto divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di amministrazione. Al medesimo Consiglio di amministrazione ovvero, in casi di

(¹) Tale intendendosi la data dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

urgenza, al Presidente sarà riservata la facoltà di vietare o limitare il compimento delle operazioni in altri periodi dell'anno.

In particolare, il soggetto rilevante che intende vendere le proprie azioni durante un periodo di divieto deve inviare, al Consiglio di Amministrazione, richiesta scritta motivata, contenente:

- la descrizione dell'operazione considerata;
- la spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze;
- la dimostrazione che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di divieto.

L'autorizzazione ad operare da parte del Consiglio di Amministrazione può essere concessa in caso di:

- circostanze estremamente urgenti, impreviste, impellenti, non imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e a condizione che tale persona non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere le azioni in questione (esempio: adempimento di un impegno finanziario quale una richiesta giuridicamente opponibile, un'ordinanza di un tribunale, obblighi fiscali sorti prima dell'inizio del periodo);
- piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, a condizione che le caratteristiche, la natura (ad esempio acquisto o vendita, esercizio di opzioni o altri diritti), i tempi dell'operazione (ad esempio data di esecuzione, importo) siano state determinate, programmate e organizzate con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura e pertanto l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Art. 7 - Sanzioni

Per le sanzioni amministrative previste nel caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui ai precedenti articoli si rinvia all'art. 193, comma 1, del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento 596/2014, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno € 500.000, nel caso di una persona fisica e di almeno € 1.000.000, nel caso di una persona giuridica.

Art. 8 Comunicazione ai soggetti rilevanti ed alle persone a loro strettamente legate

La struttura Affari Societari di Risanamento predispone ed invia ai soggetti rilevanti notifica scritta contenente indicazione degli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente.

La struttura Affari Societari di Risanamento redige e mantiene aggiornato un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente e conservano copia della notifica.

Art. 9 Aggiornamento del Codice e della lista dei soggetti rilevanti

La Direzione Generale e la struttura Affari Societari sono tenute all'aggiornamento del presente Codice.

La struttura Affari Societari provvede periodicamente alla verifica ed all'aggiornamento, se del caso, della lista dei soggetti rilevanti

Art. 10 Accettazione del Codice

L'accettazione del presente Codice da parte di ciascun soggetto rilevante viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo riportato in allegato.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore dal 3 luglio 2016.

Modulo di accettazione

Io sottoscritto _____

Con la sottoscrizione del presente modulo accetto il Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing* adottato dalla Società RISANAMENTO S.p.A.

In qualità di Soggetto rilevante mi impegno altresì a rendere nota alle persone a me strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti nel citato Codice.

In qualità di Soggetto rilevante esplicito, altresì, il mio consenso a che le informazioni già trasmesse alla Consob ed al mercato ai sensi di legge e di Regolamento, possano essere riportate sui documenti della Società.

Consapevole delle sanzioni anche penali cui potrei essere soggetto in caso di inosservanza degli obblighi contenuti, mi impegno, anche quale obbligo morale ed etico, a scrupolosamente osservare e far osservare i dispositivi del presente Codice.
